

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composizione della crisi da sovraindebitamento L. 3/2012

DEBITORE: SIG.RA SOLDANO PODAVINI DANIELA

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex art.14-ter, comma 3, L.n.3/2012
dell'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.)

O.C.C.: *Dott.ssa ELENA MANTERO*
Via Podgora, 15 - Milano
Tel. 02.54.56.884 (r.a.) – fax 02.54.61.523
e-mail: studio@studiopizzamiglio.eu

INDICE

- | | |
|---|---------|
| 1) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA
IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE
OBBLIGAZIONI. | pag. 4 |
| 2) RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE
OBBLIGAZIONI ASSUNTE | pag. 5 |
| 3) SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE
ANNI | pag. 6 |
| 4) ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI | pag. 11 |
| 5) GIUDIZIO DI COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA'
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
SOVRAINDEBITATO | pag. 11 |

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Seconda Civile

Composizione della crisi da sovraindebitamento L. 3/2012

Debitore: Sig.ra SOLDANO PODAVINI DANIELA

≈≈≈

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex art.14-ter, comma 3, L.n.3/2012
dell'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)**

≈≈≈

Ill.mo Tribunale,

la sottoscritta dr.ssa Elena Mantero, con Studio in Milano Via Podgora 15, nominata Professionista con funzione di Organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento ex art. 15 comma 9 della Legge n. 3/2012,

PREMESSO

- CHE, a seguito di istanza presentata dal debitore Sagra Daniela Soldano Podavini (nata a Rho (MI) il 4/7/1967, C.F. SLDDNL67L44H264A, residente in Lainate (MI), Via Tevere n. 7), il Giudice designato, drssa Macchi, nominava la sottoscritta quale Professionista per svolgere le funzioni di (O.C.C.) Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (rif. procedimento RG n. 124/2016, archiviato con provvedimento in data 15 febbraio 2017);
- CHE la Signora Soldano, nel corso di questi mesi, si è impegnata personalmente a fornire il supporto e la collaborazione necessaria alla scrivente O.C.C. per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale, fornendo tutta la documentazione necessaria e richiesta;
- CHE la scrivente, giusta autorizzazione del Giudice designato, ha avuto accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, nella Centrale Rischi e nelle altre banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art.15, comma 10, L.n.3/2012,
- CHE la scrivente ha potuto verificare che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge 3/2012, vale a dire, che la signora Soldano Podavini Daniela:

EM

1) si trova in situazione di sovraindebitamento ex art.6, comma 2 lett. a), Legge 3/2012, quindi in *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;

2) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n.3/2012;

3) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n.3/2012;

4) non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14-*bis* della Legge n.3/2012;

- CHE la Sigra Soldano intende chiedere la liquidazione dell'intero proprio patrimonio, ex art. 14ter Legge 3/2012,

tutto ciò premesso, la scrivente O.C.C. presenta la propria

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex art.14-ter, comma 3, L.n.3/2012

1) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Dall'esame di tutta la documentazione disponibile, sia quella depositata dalla ricorrente, sia quella reperita dalla scrivente O.C.C. accedendo, ai sensi dell'art.15, comma 10, L.n.3/2012, previa autorizzazione del Giudice, ai contenuti dell'anagrafe tributaria, dei sistemi di informazione creditizia, della Centrale Rischi e nelle altre banche dati, la sottoscritta può confermare che la cause del sovraindebitamento della Sigra Soldano sono effettivamente riconducibili a quanto affermato dalla ricorrente nella propria Domanda di liquidazione ex art. 14ter L. 3/2012. La forte crisi che ha colpito, dal 2008, la nostra economia ha ridotto drasticamente i consumi, soprattutto nei generi di non primaria necessità quali l'abbigliamento, alla cui vendita al dettaglio era diretta l'attività del negozio a marchio "La Griffa" gestito, fin dall'anno 2004, dalla Sigra Soldano.



La Sigra Soldano ha tentato di porre rimedio allo squilibrio finanziario della propria attività, reso evidente dall'anno 2015, cercando di ridurre i costi fissi e ricorrendo ai finanziamenti bancari, non riuscendo tuttavia a far fronte – in presenza di fatturato decrescente – agli oneri finanziari che via via si accumulavano. L'attività veniva pertanto definitivamente cessata in data 31 agosto 2016.

Evidente è il decremento del reddito della Sigra Soldano, in continua flessione dall'anno 2012, fino ad arrivare:

- nell'anno 2015 ad un importo negativo / perdita, di euro 49.845,00, a fronte di ricavi per euro 64.484,00 (v. Mod Unico 2016, redditi 2015)
- nell'anno 2016 (fino al 31.8.2016, data di definitiva cessazione dell'attività) ad un importo negativo / perdita, di euro 70.209,00, a fronte di ricavi per euro 33.983,00

In merito alla diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assumere volontariamente obbligazioni, la scrivente OCC non ravvisa elementi di *"mala gestio"* nelle iniziative poste in essere dalla Sigra Soldano. La ricorrente infatti non ha assunto nuove obbligazioni per una propria personale utilità bensì per tentare di far fronte ad una situazione di crisi finanziaria che – inizialmente – riteneva risolvibile.

2) RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Dall'esame della documentazione contabile e delle dichiarazioni fiscali della ricorrente (allegate alla Domanda di liquidazione) risulta evidente una progressiva riduzione del fatturato (che diminuisce di circa il 40% dal 2012 al 2015) a fronte di costi fissi che, seppur ridotti, hanno eroso i diminuiti ricavi, così da far chiudere l'anno 2015 con una perdita di 49.845 euro e la frazione di anno 2016 (si ricorda che l'attività è definitivamente cessata in data 31.8.2016) con una perdita di euro 70.209,00.

L'attività di vendita al dettaglio di abbigliamento della Sigra Soldano ha risentito negativamente sia, nell'anno 2015, dell'impatto dell'apertura di Expo (con concentrazione di consumatori nell'area dell'Esposizione e non più nei paesi



limitrofi), sia, nell'anno 2016, dell'apertura di un Centro Commerciale in Arese (il più grande centro commerciale del Nord Italia), con conseguente ulteriore riduzione delle vendite e del fatturato dei piccoli negozi come il negozio "La Griffe" di Daniela Soldano.

Il tentativo della Sigra Soldano di risolvere l'evidente squilibrio finanziario della propria attività, riducendo il più possibile i costi e ricorrendo al finanziamento bancario, non ha ottenuto l'esito positivo sperato: il fatturato realizzato con le vendite sempre più in calo non ha permesso di rimborsare i finanziamenti ricevuti, incrementati dagli interessi passivi accumulatisi.

Come si rileva dall'Elenco dei Creditori allegato alla Domanda della Sigra Soldano, i maggiori creditori risultano infatti essere le Banche, per scoperti di conto corrente e residui finanziamenti chirografari erogati alla stessa (rappresentanti circa il 60% del passivo accumulato), nonché Esatri per imposte IRPERF, IVA e per contributi INPS (relativi alla gestione personale della Sigra Soldano, non essendovi mai stati lavoratori alle dipendenze della ricorrente) iscritti a ruolo per complessivi euro 44.935,94 (si allega, in **All. n. 1**, il dettaglio dei carichi pendenti inviato alla scrivente da Esatri).

3) SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Su istanza della scrivente, il Giudice ha autorizzato l'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, nella Centrale Rischi e nelle altre banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art.15, comma 10, L.n.3/2012.

La scrivente ha inviato formale richiesta di accesso ai dati, rispettivamente, a:

- Centrale Rischi della Banca d'Italia
- Direzione Regionale della Lombardia, per l'accesso all'anagrafe tributaria compresa la sezione speciale dell'archivio dei rapporti finanziari
- Centrale di allarme interbancaria presso la Banca d'Italia
- Banca dati sul sistema di informazioni creditizie presso CRIF

E' stata inoltre effettuata la seguente attività di controllo:

- Richiesta dei carichi pendenti ad Equitalia Esatri e INPS
- Visura protesti
- Richiesta di riscontro direttamente ai Creditori

E' stata altresì verificata la documentazione contabile e fiscale relativa agli ultimi tre anni consegnata dalla Sigra Soldano ed allegata alla propria Domanda di liquidazione

A seguito dei riscontri pervenuti alla scrivente, si rileva la inesistenza di protesti in capo alla Sigra Soldano, l'assenza del nominativo della ricorrente nella Centrale di allarme interbancaria presso la Banca d'Italia, nonché la sostanziale corrispondenza tra i debiti fiscali/previdenziali e i debiti nei confronti delle banche, contabilmente indicati, e le informazioni reperite dall'accesso alle sopra indicate Banche dati.

Come si rileva dall'Elenco dei Creditori allegato alla Domanda di liquidazione presentata dalla Sigra Soldano, il **passivo ammonta a complessivi euro 194.735,87**, di cui:

- euro 112.053,00 di debiti chirografari nei confronti delle Banche (per scoperti di c/c e residui finanziamenti chirografari)
- euro 44.935,00 quale debito nei confronti di Esatri (per contributi INPS, IRPEF e IVA non versati)
- euro 18.563,00 nei confronti della società Al.De.Bi srl, proprietaria dei locali ove veniva gestito il negozio di vendita al dettaglio di abbigliamento, per canoni di locazione arretrati e spese
- euro 2.128,00 oltre interessi e sanzioni quale debito verso l'Agenzia delle Entrate per IVA non versata relativa all'anno 2015, ed euro 4.160,00 per debito IVA anno 2016, debiti non ancora iscritti a ruolo
- euro 3.613,08 nei confronti dell'INPS
- euro 8.976,40 di debiti chirografari nei confronti dei fornitori

Come indicato dalla Sigra Soldano, a tale passivo (privilegiato e chirografario) andranno ad aggiungersi i costi prededucibili rappresentati dagli onorari

spettanti alla scrivente O.C.C. ed al nominando liquidatore (da calcolarsi in base ai valori minimi indicati dall'art. 15, comma 9, Legge 3/2012), nonché i (residui) onorari spettanti al legale (avv. Guido Liva) che assiste la Sigra Soldano nella fase conclusiva (di assegnazione delle somme spettanti) della procedura esecutiva di divisione pendente avanti il Tribunale di Milano, sezione terza civile (RG 23009/2009).

A fronte di tali debiti, **il patrimonio** della ricorrente – ora integralmente messo a disposizione dei Creditori con la Domanda di liquidazione in esame - è valutato in **euro 60.750,00** esso è così costituito da:

o **Bene immobile**

La Sigra Soldano risulta proprietaria di una quota pari al 50% della proprietà di un'unità immobiliare (appartamento di tre locali e servizi, di mq 86, posto al piano quinto, con annessa cantina e box) in Rho, Via Santorre di Santarosa 9, identificati al Catasto Urbano come segue:

- foglio 9 mapp 320 sub 15, interno 15, cat A/3, classe 4, consistenza 5,5 vani rendita catastale 525,49 (appartamento e cantina),
- foglio 9, mapp 420, sub 6, cat. C/6, classe 6, mq 11, rendita catastale 58,51 (box)

La rimanente quota, indivisa, del 50% di detto immobile è di proprietà della sorella della ricorrente, Sigra Antonella Podavini.

L'appartamento e il box sono pervenuti alla Sigra Soldano Podavini Daniela ed alla sorella (in uguale parte, pari al 50%) in data 2 aprile 1990, a seguito di "Atto di donazione di nuda proprietà" da parte della madre (atto notaio Luciana Nocera di Rho, rep n. 19732/8796, allegato in **All. n. 2**). Si precisa che all'epoca, nell'Atto di donazione, veniva precisato che l'immobile era gravato da usufrutto vitalizio riservato alla Sigra Angela Maria Soldano, deceduta nell'anno 2003. Attualmente l'appartamento è occupato dalla Sigra Maria Annunciata Soldano (madre delle due proprietarie, al tempo parte donante dell'appartamento alle figlie).

Come precisato dalla Sigra Soldano nella propria Domanda di liquidazione, la quota, indivisa pari al 50% di detto immobile, di proprietà della sorella, Sigra Antonella Podavini, è stata oggetto di pignoramento immobiliare e procedura esecutiva, tuttora in corso, avviata nell'anno 2009 da un creditore della sorella (sig.ra Antonella Podavini) della ricorrente.

Ad oggi – vista l'indivisibilità del bene in questione e l'impossibilità di scioglimento della comunione - è pendente la procedura esecutiva di divisione (RG 23009/2009) avanti il Tribunale di Milano, III sezione civile Divisioni, GI drssa Galli, Delegato alla vendita, Notaio Monica Ray.

All'asta senza incanto svoltasi in data 23 maggio 2017, presso lo studio del Notaio Ray, l'immobile in questione è stato aggiudicato al prezzo di euro 76.500,00.

Tenuto conto che la ricorrente Sigra Daniela Soldano Podavini è proprietaria della quota indivisa pari al 50% della sopra indicata unità immobiliare, venduta nell'ambito della procedura esecutiva in corso avente ad oggetto la restante quota (50%) di proprietà della sorella, Sig.ra Antonella Podavini, diventerà disponibile per i Creditori della Sig.ra Daniela Soldano Podavini una somma non superiore al 50% del ricavato dalla vendita (euro 38.250,00).

o **Beni mobili**

I beni mobili sono costituiti dagli arredi e complementi di arredo del negozio a marchio "La Griffe" in Rho, Via Pomè 14, chiuso definitivamente in data 31 agosto 2016 (con riconsegna dei locali alla Proprietà).

Tali beni, meglio dettagliati nell'elenco allegato alla Domanda di liquidazione della Sigra Soldano, sono stati oggetto di pignoramento mobiliare da parte del creditore Aldebi srl, proprietario dei locali ove veniva svolta l'attività di vendita di abbigliamento della Sigra Soldano, a seguito di procedura di sfratto per morosità.

I beni in questione sono stati valutati, in loco, in fase di pignoramento, da parte dell'ufficiale giudiziario, in euro 22.000,00 (si veda il verbale allegato in **All. n. 3**).

EA

Gli arredi ed i beni pignorati, giacenti all'interno del negozio, sono stati smontati e asportati dal negozio subito dopo l'avvenuta sua restituzione (in data 31 agosto 2016) alla Proprietà, che li ha ora in consegna; i beni sono stati collocati all'interno di un deposito in Rho, Via S. Martino 23, ove la scrivente ha effettuato un accesso per verificarne la presenza ed il loro stato di mantenimento.

Tenuto conto che i beni in questione – a suo tempo acquistati “su misura” per la loro installazione ed utilizzo nel negozio a marchio “La Griffa” in Rho – sono ormai stati smontati ed asportati, perdendo quindi gran parte del loro valore, non si ritiene che gli stessi possano essere venduti ad un prezzo superiore al 50% del sopra indicato valore ad essi attribuito dall'ufficiale giudiziario in fase di pignoramento.

o **Residue rimanenze di magazzino**

Si tratta di residui capi di abbigliamento (pantaloni, gonne, maglie) rimasti invenduti alla data di chiusura del negozio, del valore commerciale non superiore ad euro 500,00.

Tenuto conto della tipologia di beni da liquidare e per quanto sopra espresso dalla scrivente, si ritiene prudenzialmente stimabile – **ai fini liquidatori – il patrimonio disponibile, in non più di euro 49.000,00.**

Si conferma che attualmente **la Sigra Soldano non percepisce alcun reddito**; avendo definitivamente cessata la propria attività nel mese di agosto 2016, vive attualmente a carico del marito, Sig Roberto Moroncini (nato a Rho l'1.9.1966, C.F. MRNRRT66P01H264U, impiegato con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione lorda annua di 37.000,00 euro), unitamente ai due figli minorenni, in un appartamento in Lainate (MI), Via Tevere n. 7, oggetto di contratto di affitto stipulato dal Sig. Moroncini in data 9.4.2013, al canone annuo di euro 10.800,00 oltre spese (rata mensile di euro 900,00).

La Sigra Soldano ha indicato in circa complessivi euro 2.000,00 le **spese mensili di sostentamento** del nucleo familiare (composto dalla ricorrente, il marito e due figli minori), segnalando che è attualmente alla ricerca di una occupazione e che pertanto – quando riuscirà a percepire un proprio reddito

mensile – le spese di mantenimento del nucleo familiare, specificamente ad essa attribuite, dovranno essere considerate in non meno di euro 1.000,00 (pari al 50% di quanto necessario al sostentamento della propria famiglia).

4) ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Sulla base della documentazione disponibile, non risultano atti impugnati dai Creditori

5) GIUDIZIO DI COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL SOVRAINDEBITATO

A conclusione della presente relazione ex art.14-ter, comma 3, L.n.3/2012, e delle considerazioni sopra illustrate, la sottoscritta OCC, rilevato:

_ Che è stata esaminata la domanda di liquidazione del patrimonio ex art.14-ter e ss L.n.3/2012 che prevede – da parte della Signora Daniela Soldano Podavini - la cessione di tutti i beni e dei diritti esistenti e futuri in favore dei creditori;

_ Che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art.14-ter L.n.3/2012;

_ Che è stata eseguita l'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

_ Che i dati esposti nella domanda di liquidazione ex art.14-ter e ss L.n.3/2012, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta in ottemperanza all'art.9, comma 3, L.n.3/2012 trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;

_ Che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovraindebitato e che vengono cedute ai creditori;

_ Che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

la scrivente Organismo di Composizione della Crisi, esprime giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.14-ter, comma 3, lettera e) della L.n.3/2012.


Quanto sopra si riferisce in adempimento a quanto richiesto dall'art. 14ter, comma 3, della Legge n. 3/2012.

Con osservanza.

Milano, 6 ottobre 2017

L'Organismo di Composizione della Crisi

Dott.ssa Elena Mantero



- Allegati come da testo